

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 01)

Programma di liquidazione - Approvazione - Omessa impugnazione - Preclusione all'impugnazione degli atti attuativi - Esclusione - Ragioni.

L'omessa impugnazione del programma di liquidazione approvato ex art. 104 ter l.fall., non preclude all'interessato l'impugnazione dei provvedimenti attuativi del medesimo, considerata la natura di pianificazione ed indirizzo generale del detto programma, che lo rende inidoneo ad incidere immediatamente su specifiche situazioni di diritto soggettivo e, dunque, privo dell'attitudine al giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_124](#), [Dlgs_14_2019_art_141](#), [Dlgs_14_2019_art_133](#), [Dlgs_14_2019_art_213](#), [Dlgs_14_2019_art_21](#)